

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Urbanistica**

Prot. n.43/26249/2010

OGGETTO: COMUNE DI MAGLIONE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. -  
(DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 28/04/2010) - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Maglione, con deliberazione del C.C. n. 14 del 28/04/2010, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 25/05/2010;  
(*prat. n. 62/2010*)

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14 del 28/04/2010 di adozione, finalizzati ad apportare alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone di regolamentare l'installazione degli impianti fotovoltaici sul territorio comunale ed inoltre, di autorizzare nelle zone agricole, la costruzione di tettoie per deposito o rimessaggio dei mezzi nei lotti già occupati da edifici residenziali;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## DETERMINA

- 1) **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Maglione con deliberazione C.C. n. 14 del 28/04/2010, le seguenti osservazioni:
  - ?? l'integrazione agli artt. 2.11 (Fasce di protezione stradale) e 2.15 (Altri vincoli previsti dal P.R.G.) delle Norme di Attuazione con i quali si autorizza l'installazione di impianti per produzione di energia elettrica nelle fasce di rispetto stradali e del depuratore comunale, parrebbero non coerenti con l'art. 27 delle L.R. 56/77 e s.m.i. che non annovera, tra le attività consentite, la produzione di energia elettrica;
  - ?? nell'intento di dare un contributo alla formazione della Norma volta a regolamentare l'installazione degli impianti fotovoltaici nel territorio comunale, si ricorda la deliberazione della Giunta Regionale n. 30-12221 del 28.09.2009 (B.U.R. n. 41 del 15/10/2009) con la quale si approva la *Relazione Programmatica sull'Energia*; in particolare, in riferimento agli impianti in questione è stata redatta la tabella E.R.A. (Esclusione-Repulsione-Attrazione) per mezzo della quale è possibile verificare attraverso un approccio multicriteriale la corrispondenza della scelta proposta ai propositi della Regione Piemonte. Inoltre, le "*Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili*" approvate con deliberazione di C.P. n. 40-10467 del 25/05/2010 richiamano le Norme di Attuazione del progetto preliminare della "*Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale*", adottato dalla G.P. con deliberazione n. 644-49411 del 29/12/2009 (non ancora cogenti) che tutelano i terreni compresi in classe I e II di capacità d'uso dei suoli;
  - ?? in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che nell'allegato II, della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) è citato: "*Nei casi di esclusione.....le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, ..... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*".  
Alla luce di quanto sopraccitato, si suggerisce, di indicare nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante in oggetto le motivazioni dell'esclusione dalla procedura di V.A.S.;
  
- 2) **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

- 3) **di trasmettere** al Comune di Maglione la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 06/07/2010

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
F.to in originale